

è di conferma, piuttosto che di indebolimento, della regola a prescindere se il comportamento dello Stato sia in effetti giustificabile su quella base» (§ 186).

54. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla *Licetia della minaccia e dell'impiego delle armi nucleari* richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Con risoluzione 49/75 K del 15 dicembre 1994 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo, ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole il seguente quesito: «La minaccia o l'impiego di armi nucleari è permessa nel diritto internazionale in qualsiasi circostanza?»⁶

Nel suo parere consultivo dell'8 luglio 1996, la Corte internazionale di giustizia, richiamando la sua sentenza del 3 giugno 1985 nel caso della *Piataforma continentale tra Libia e Malta*⁷, che a sua volta riprendeva la sentenza del 20 febbraio 1969 sulla *Piataforma continentale nel Mare del Nord*⁸, ha ritenuto che per stabilire se esiste un divieto della minaccia o dell'uso delle armi nucleari occorre ricercare sia la prassi effettiva che l'*opinio juris* degli Stati. A tal fine, secondo la Corte, «le risoluzioni dell'Assemblea generale, anche se non sono vincolanti, possono talvolta avere un valore normativo» in quanto suscettibili talvolta di fornire «elementi di prova importanti per accertare l'esistenza di una regola o l'emergere di una *opinio juris*». In particolare, «per stabilire se ciò sia vero di una determinata risoluzione dell'Assemblea generale, è necessario esaminare il contenuto e le condizioni di adozione» ed è inoltre «necessario verificare se esiste una *opinio juris* quanto al suo carattere normativo», considerando che «una serie di risoluzioni può mostrare l'evoluzione graduale dell'*opinio juris* necessaria all'affermazione di una nuova regola» (§ 70). Con riguardo alla minaccia e all'uso delle armi nucleari la Corte ha peraltro ritenuto che «benché dette risoluzioni costituiscono un chiaro segno di una profonda preoccupazione rispetto al problema delle armi nucleari, esse non dimostrano ancora l'esistenza di una *opinio juris* sull'illiceità dell'impiego di tali armi», tenuto anche conto che «molte delle risoluzioni in esame... sono state adottate con un numero significativo di voti contrari e di astensioni» (§ 71). La Corte ha poi sottolineato che «la prima delle risoluzioni dell'Assemblea generale ad avere espressamente proclamato l'illiceità dell'uso delle armi nucleari, la risoluzione 1653 (XVII) del 24 novembre 1961 (richiamata dalle risoluzioni successive), dopo aver fatto riferimento ad alcune dichiarazioni internazionali e ad alcuni accordi vincolanti, che vanno dalla Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 al Protocollo di Ginevra del 1925, ha proceduto a qualificare la natura giuridica delle armi nucleari, a determinare i loro effetti e ad applicare regole generali di diritto internazionale consuetudinario alle armi nucleari in particolare». Nell'opinione della Corte, proprio «tale applicazione, da parte dell'Assemblea generale, di regole generali del diritto consuetudinario al caso specifico delle armi nucleari indica che... non esisteva alcuna specifica regola di diritto con-

suetudinario che vietasse l'uso delle armi nucleari». Infatti «se una tale regola fosse esistita, l'Assemblea generale avrebbe potuto semplicemente riferirvisi e non avrebbe dovuto impegnarsi in un tale esercizio di qualificazione giuridica» (§ 72). La Corte ha precisato che «l'adozione ogni anno da parte dell'Assemblea generale, a larga maggioranza, di risoluzioni che richiamano il contenuto della risoluzione 1653 (XVII) e che richiedono agli Stati Membri di concludere una convenzione che vieti l'uso di armi nucleari in qualsiasi circostanza, rivela il desiderio di una grandissima parte della comunità internazionale di fare, con il divieto specifico ed espresso dell'uso delle armi nucleari, un passo avanti significativo sul cammino del disarmo nucleare completo»; ma, in definitiva, secondo la Corte «l'apparizione, come *lex lata*, di una regola consuetudinaria che proibisca specificamente l'uso delle armi nucleari in quanto tali si scontra con le tensioni continue tra una *opinio juris* in via di formazione, da un lato, e, dall'altro, l'adesione ancora forte alla prassi della deterrenza» (§ 73). La Corte ha così concluso escludendo che nell'attuale diritto internazionale esista una norma consuetudinaria che vieti la minaccia e l'uso delle armi nucleari in quanto tali.

2. Consuetudine particolare

55. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 novembre 1950 nel caso sul *Diritto di asilo (Colombia c. Perù)*.

Il 4 ottobre 1948 il Presidente della Repubblica del Perù aveva emanato un decreto che prevedeva la dissoluzione del partito «Alleanza popolare rivoluzionaria americana», accusato di aver preparato e diretto una ribellione militare il giorno prima (subito repressa), e la sottoposizione a giudizio dei suoi dirigenti per il reato di istigazione alla ribellione. Il 5 ottobre il ministro degli interni peruviano aveva denunciato Victor Raul Haya de la Torre, capo del partito ritenuto responsabile della rivolta, insieme ad altri dirigenti del partito, attivando un'azione penale nei suoi confronti per il reato di ribellione militare. Ma il 3 gennaio 1949 Haya de la Torre, che intanto si era rifiutato di consegnarsi alle autorità peruviane, aveva chiesto, e il giorno successivo ottenuto, asilo politico presso l'ambasciata colombiana di Lima in Perù. L'ambasciatore della Colombia aveva quindi sollecitato il Perù a rilasciare ad Haya de la Torre, in qualità di rifugiato politico e secondo «il diritto diplomatico di asilo», un salva-condotto in modo che potesse lasciare al più presto il paese. Il Perù contestò, tuttavia, la qualificazione colombiana di reato «politico» dell'illicito imputato ad Haya de la Torre ritenendo che essa fosse soltanto provvisoria e priva di effetti vincolanti nei suoi confronti. I due Stati stipularono allora a Lima, il 31 agosto 1949, un compromesso arbitrato che prevedeva, in ordine a tale controversia, la possibilità di ricorso unilaterale alla Corte internazionale di giustizia. Il 15 ottobre 1949 la Colombia adì la Corte sostenendo di avere il diritto, sulla base di due trattati in vigore con il Perù (l'Accordo di Caracas sull'extradizione del 18 luglio 1911, noto come «accordo di Bolívar», e la Carta dell'Avana sul diritto di asilo del 20 febbraio 1928) e più in generale sulla base di un «diritto internazionale americano» vincolante tutti gli Stati latino-americani, di qualificare la natura del reato (comune o politico) ai fini della concessione dell'asilo e che fosse a carico del Perù, in quanto Stato territoriale, l'obbligo di accordare al rifugiato le garanzie di inviolabilità personale ne-

⁶ In <http://www.icj.org/doccker/fines/95/7495.pdf> (ICJ Rep., 1996, pp. 226-267).

⁷ In <http://www.icj.org/doccker/fines/68/6393.pdf> (ICJ Rep., 1985, pp. 13-58).

⁸ *Supra*, § 52, *infra*, § 169.